



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Ulteriori misure temporanee ed urgenti volte al contenimento della pandemia derivante da Covid-19, in virtù dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2021, n. 25

IL SINDACO

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- -legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;
- il decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 10 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 19 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020;
- il decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 24 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 23 novembre 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020;
- la legge 27 novembre 2020, n. 159, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157;



CITTÀ DI CARPI

- le ordinanze del Ministro della Salute del 5 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 11 dicembre 2020;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- la legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 2 gennaio 2021;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 8 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021;
- le ordinanze del Ministro della Salute del 22 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021;
- la legge 29 gennaio 2021, n. 6 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 30 gennaio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 9 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 febbraio 2021;
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 14 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 19 febbraio 2021;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 25 febbraio 2021;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 02 marzo 2021;

Visti i vari provvedimenti regionali che si sono succeduti in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19;

Visti i commi 2 e 3 dell'art. 3 "Misure urgenti di carattere regionale o infra regionale" del DL 25 marzo, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Vista, in particolare, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2021, n. 25 che stabilisce, a partire dal 4 marzo fino al 21 marzo 2021, per i Comuni della Città Metropolitana di Bologna e per i comuni della provincia di Modena, l'applicazione delle misure previste dalle disposizioni dettate dalla vigente normativa nazionale relativamente alle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

Preso atto dell'incremento dei casi da Covid-19, a livello nazionale e regionale, anche con particolare riferimento alla nostra provincia, e, pertanto, dell'aggravarsi della situazione epidemiologica avente carattere particolarmente diffusivo;



CITTÀ DI CARPI

Verificato che pervengono alla centrale operativa della Polizia Municipale dell'Unione Terre d'Argine segnalazioni da parte di cittadini sull'esistenza di comportamenti assunti in violazione delle disposizioni emanate al fine di contenere l'emergenza sanitaria in atto;

Atteso che, si rende necessario, anche a livello comunale, al fine di rafforzare la prevenzione, limitare il più possibile i contatti interpersonali, nonché tutti quei comportamenti e situazioni d'aggregazione che possono favorire l'insorgenza di forme d'assembramento quali:

- la presenza di numerose persone dinnanzi allo svolgimento di attività per la raccolta di sottoscrizioni e fondi da parte di partiti politici e di associazioni di volontariato;
- la presenza di numerose persone dinnanzi allo svolgimento di attività di spettacolo viaggiante;
- la presenza di numerose persone che, anche consumando bevande alcoliche, occupano spazi pubblici, contribuendo a creare potenziali condizioni di assembramento, tuttora vietato;
- la presenza di numerose persone all'interno di esercizi commerciali la cui unica modalità di vendita è quella effettuata tramite distributori di alimenti e bevande; in tal caso non essendo prevista alcuna forma di controllo da parte del gestore in loco, appare probabile che soprattutto in determinati orari, la vendita avvenga in modo incontrollato;

Considerato che l'art. 46 del DPCM 2 marzo 2021 stabilisce la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), con la facoltà di svolgere l'attività d'asporto, con divieto di consumazione sul posto, fino alle ore 22.00 e fino alle ore 18 per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA), condotta che, per le ragioni indicate nei punti precedenti, può tuttavia prodursi anche nei pressi degli esercizi per i quali l'unica modalità di vendita è quella effettuata attraverso distributori automatici;

Visto l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Con decorrenza dal 05 marzo fino a tutto il 21 marzo 2021

1) ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI E SOTTOSCRIZIONI DA PARTE DI PARTITI POLITICI ED ALTRE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

E' vietato all'interno del territorio comunale lo svolgimento di attività raccolta fondi e sottoscrizioni da parte dei partiti politici e di associazioni di volontariato;

2) ATTIVITA' DI ESERCIZIO DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

E' vietato all'interno del territorio comunale, l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante (anche da parte di singole attrazioni) di cui all'articolo 68 del RD 18 giugno 1931, n. 773;



CITTÀ DI CARPI

3) ATTIVITA' DI ASPORTO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE

E' vietata all'interno del territorio comunale, dalle ore 18.00 e fino alle ore 05,00, la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi commerciali, anche attraverso distributori automatici, (esercizi di vicinato, medie, grandi strutture di vendita e centri commerciali), nonché presso i servizi di ristorazione aventi codice ATECO diverso da 56.3 (BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA), in quanto quest'ultimi sono tenuti a cessare l'attività d'asporto di alimenti e bevande alle ore 18.00;

Sarà cura del titolare/gestore dell'attività commerciale/servizio di ristorazione adottare ogni forma di tutela, attraverso l'utilizzo di mezzi idonei, per impedire lo svolgimento dell'attività;

4) ATTIVITA' DI VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE ATTRAVERSO DISTRIBUTORI AUTOMATICI UBICATI ALL'INTERNO DI APPOSITI ESERCIZI COMMERCIALI O POSTI SU AREE PUBBLICHE, PRIVATE AD USO PUBBLICO, APERTE AL PUBBLICO

E' vietata all'interno del territorio comunale, dalle ore 18.00 e fino alle ore 05,00, l'attività di vendita di alimenti e bevande tramite distributori automatici ubicati all'interno di appositi esercizi commerciali o posti su aree pubbliche, private ad uso pubblico, aperte al pubblico. Non rientra in tale divieto, l'attività effettuata tramite apparecchi posti all'interno di edifici pubblici e privati (quali a titolo esemplificativo ospedali, aziende, pubblici uffici, studi privati).

Sarà cura del titolare/gestore dell'attività commerciale, nonché del singolo distributore, adottare ogni forma di tutela, attraverso l'utilizzo di mezzi idonei, per impedire lo svolgimento dell'attività;

5) SANZIONI

In caso d'inottemperanza alla presente Ordinanza, si procederà ai sensi dell'art. 4 "Sanzioni e Controlli" del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni nel corso dell'esercizio attività d'impresa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del DL 16 maggio 2020 n. 33.

6) ULTERIORI MISURE

Qualora si renda necessario, al fine del contenimento del rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19, saranno attuate ulteriori misure più idonee ed efficaci, nel rispetto di eventuali successive disposizioni normative;



CITTÀ DI CARPI

7. di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Emanuela Pezzali in qualità di Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune di Carpi;

8. di trasmettere copia della presente ordinanza:

- Prefetto di Modena;
- Questore di Modena;
- Comando di Polizia Locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Rete Civica di Carpi;

9. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio on line e pubblicazione sul sito internet per 15 giorni.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Carpi, 5 marzo 2021

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)